



An International Journal  
on Legal History and Comparative  
Jurisprudence



Volume 1  
Number 1  
June 2021

Bononia  
University Press

# Ideali universalistici o fiscalismo imperiale?

## *Decima hereditatium e constitutio Antoniniana de civitate*

Valerio Marotta

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia

### Abstract (Italiano)

La *constitutio Antoniniana* è stata emanata per creare una cosmopoli o per risolvere un drammatico problema di liquidità finanziaria? L'esame congiunto di due testi, l'uno di Cassio Dione, l'altro delle Istituzioni di Ulpiano, lascia pensare che Caracalla abbia deciso di accelerare i tempi, concedendo la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero per incrementare le entrate fiscali. Tuttavia, la necessità di finanziare l'*aerarium* militare e di pagare, in tal modo, i premi ai veterani, non esclude la possibilità che Caracalla coltivasse, al contempo, il progetto di istituire, nell'intera ecumene, un'unica *civitas*. In ogni caso, contestualmente all'emanazione della *constitutio de civitate*, Caracalla sovvertì la linea di politica del diritto seguita, per più di un secolo, dai suoi predecessori. Egli non solo non volle concedere ai nuovi Aurelii, ossia ai nuovi cittadini, i cosiddetti *cognationis iura*, ma restrinse l'ambito di applicazione di questa norma anche per coloro i quali fossero già da tempo annoverati tra i *cives*, assoggettando il maggior numero di persone possibile al pagamento dell'imposta di successione (*decima hereditatium*).

Keywords: *Constitutio Antoniniana*, Cassio Dione, Istituzioni di Ulpiano, *cognationis iura*, *decima (vicesima) hereditatium*

### Abstract (English)

*Was the constitutio Antoniniana enacted to establish a cosmopolis or to solve a dramatic financial liquidity problem? The joint examination of two texts – one by Cassius Dio, the other by the Ulpian's Institutes – suggests that Caracalla decided to speed things up by granting citizenship to all the inhabitants of the Empire to increase tax revenues. However, the need to finance the aerarium militare and to pay, in this way, the praemia to the veterans, does not exclude the possibility that Caracalla cultivated, at the same time, the project of establishing, in the entire ecumene, a single civitas. In any case, contextually to the issuing of constitutio de civitate, Caracalla subverted the political line followed, for more than a century, by his predecessors. Not only did he avoid granting to the new Aurelii, that is the new citizens, the so-called cognationis iura, but he also restricted the scope of this provision to those who had already been counted among the cives*

*for a long time, by subjecting as many people as possible to the payment of the inheritance tax (decima hereditatum).*

Keywords: Constitutio Antoniniana, Cassius Dio, Ulpian Institutes, *cognationis iura*, *decima (vicesima) hereditatum*

---

## 1.

Chi ripercorre la bibliografia di questi ultimi quarant'anni, ha subito modo di constatare il profondo disaccordo degli interpreti sulla valutazione delle circostanze che, nel 212, indussero Caracalla a concedere la cittadinanza romana a tutti o a quasi tutti gli abitanti liberi dell'Impero<sup>1</sup>. Secondo alcuni studiosi<sup>2</sup>, che a promulgare tale *constitutio* sia stato l'esponente di una dinastia afro-siriana<sup>3</sup> non rappresenterebbe un caso. Anzi – così facendo – costui avrebbe infine realizzato un progetto meditato a lungo: dar forma a un ordine politico davvero degno di Alessandro. Al pari del Macedone che aveva sottomesso, rinnegando la visione di Aristotele<sup>4</sup>, Greci, Persiani e altri popoli, ricompresi nei suoi vasti dominî, al medesimo regime giuridico<sup>5</sup>, anche il figlio di Settimio Severo, una volta eliminato il fratello, per emulare le gesta del suo grande eroe avrebbe consapevolmente deciso di governare tutti in base allo stesso diritto, istituendo, perciò, nell'intera ecumene una sola *civitas*<sup>6</sup>.

Per altri, invece, quest'*edictum*, contraddistinto dai tipici tratti del provvedimento di emergenza, avrebbe perseguito l'obiettivo di incrementare – il più rapidamente possibile – le entrate tributarie<sup>7</sup>. Invero, come vedremo, la *constitutio Antoniniana* – coordinandosi con misure ulteriori – non soltanto ha accresciuto il numero delle ipotesi nelle quali si poteva oggettivamente dar luogo alla *vindicatio caducorum*, ma, al contempo, ha anche ampliato

---

<sup>1</sup> Per una valutazione del dispositivo dell'*edictum de civitate* riferito alle linee 7-9 (δίδομι τοῖς συνάπα- [σιν -ca.?- κατὰ τ] ἤν οἰκουμένην π[ολιτ]εῖαν Ῥωμαίων, μένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων, χωρ[ίς] τῶν [...δ]εικτικῶν) del *P. Giss.* 40 col. I, rinvio a MAROTTA 2020, p. 66 ss., ove altri ragguagli, cui *adde* BESSON 2020, p. 32 ss.

<sup>2</sup> MASTINO 2013, p. 37 ss., in part. 50 ss.

<sup>3</sup> Vd., a tal riguardo, GHEDINI 2020, in part. p. 17 ss.

<sup>4</sup> La lettera di Aristotele ad Alessandro ci è pervenuta attraverso alcune versioni arabe. Di essa esiste una traduzione francese: *Lettre d'Aristote à Alexandre sur la politique envers les cités*, a cura di BIELAWSKI / PLEZIA 1970. Il filosofo, che aveva appreso l'intenzione del suo discepolo di eguagliare i Persiani ai Greci, gli consigliava, invece, di trattare i primi come nemici. Cfr., inoltre, 658 ROSE. Per lo Stagirita egli avrebbe dovuto governare i Greci come un capo (*hegemonikōs*) e i barbari come un padrone (*despotikōs*).

<sup>5</sup> «[...] Devono avere lo stesso diritto quelli che sono destinati a vivere sotto lo stesso re»: *Historiae Alexandri Magni* 10.3.13-14 «[...] Asiae et Europae unum atque idem regnum est. Macedonum vobis arma do. Inveteravi peregrinam novitatem; et civis mei estis et milites. Omnia eundem ducunt colorem. Nec Persis Macedonum morem adumbrare, nec Macedonibus Persas imitari indecorum. Eiusdem iuris esse debent qui sub eodem rege victuri sunt [...]». A tal riguardo, tuttavia, occorre ricordare che è ancora discussa la datazione dell'opera di Curzio Rufo. Alla fine del IV secolo, un implicito riferimento alla *constitutio Antoniniana* o, forse più verosimilmente, alla unificazione romana dell'ecumene si coglie in Prudenzio: *Contra Symmachum* 2.601 ss.

<sup>6</sup> Adopero le medesime parole di Plutarco: vd. *Moralia: De fortuna Alexandri* 329b.

<sup>7</sup> Così, da ultimo, MERCOGLIANO 2020<sup>2</sup>, p. 37.

la platea di coloro i quali, in quanto cittadini, dovevano ora sottostare al pagamento della *vicesima hereditatium*, un'imposta istituita, nel 6 d.C., per alimentare l'*aerarium militare*<sup>8</sup>. Raddoppiandola nel suo importo (dalla *vicesima* alla *decima* e, dunque, dal 5 al 10%), Caracalla, in coincidenza con la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero, avrebbe perseguito lo scopo di accrescere gli introiti da destinare ai *milites* e, in primo luogo, al pagamento dei *praemia* assegnati, al momento del congedo, ai veterani. Insomma, a giudizio di molti studiosi, è estremamente probabile che Cassio Dione<sup>9</sup> abbia colto nel segno, allorché ricordò il provvedimento del 212, facendone menzione esclusivamente nel quadro di un succinto *excursus* sulla politica fiscale di Caracalla. Sebbene lo storico lo odiasse mortalmente, questi non avrebbe mentito sui veri intenti del *princeps*. Del resto, è stato pur sempre il senatore bitinico a rammentarci la raccomandazione impartita, poco prima di spirare, da Settimio Severo ai due figli: «andate d'accordo, arricchite i soldati e infischiatevene di tutti gli altri»<sup>10</sup>. Perché non supporre, allora, che Caracalla, sovrano unico da pochi mesi dopo aver assassinato Geta, volesse portare a compimento uno dei principali progetti del padre, migliorando la posizione economica e sociale dei *milites*? Si conformerebbero a tale linea politica due provvedimenti assunti all'indomani della cruenta eliminazione del fratello: raddoppiare gli stipendi delle truppe<sup>11</sup> e permettere ai soldati di prendere il denaro direttamente dai templi e dai tesori pubblici<sup>12</sup>. Ma quest'ultima ed estrema decisione, se fu davvero messa in atto, servì solo, nell'immediato, a pagare, 'una tantum', il *donativum* di 2500 dracme, non certo tutti gli aumenti successivi. In effetti, a regime, occorrevano ogni anno, per corrispondere la nuova paga definita dall'imperatore, non meno di 280 milioni di sesterzi, a ulteriore incremento delle precedenti entrate ordinarie<sup>13</sup>.

A mio giudizio che l'analisi degli eventi proposta da Cassio Dione abbia, come sono penso a credere, colto nel segno, non esclude di per sé la compresenza in Caracalla di affliti universalistici<sup>14</sup> a tal punto radicati da indurlo a sovvertire quell'indirizzo politico prudentemente 'inclusivo'<sup>15</sup> – valutare gli uomini non in base al loro *ethnos*, ma in ragione della loro

<sup>8</sup> Suet. *Aug.* 49.2; Dio. 54.25.5-6: cfr. GÜNTHER 2008, p. 34 ss.

<sup>9</sup> Dio (Xiph.) 77(78).9.5: *infra*, p. 116.

<sup>10</sup> Dio (Xiph.) 76.15.2 Πρὶν γοῦν μεταλλάξαι, τάδε λέγεται τοῖς παισὶν εἰπεῖν (ἐρῶ γὰρ αὐτὰ τὰ λεχθέντα, μηδὲν ὁ τι καλλωπίσας) “ὁμοιοεῖτε, τοὺς στρατιώτας πλουτίζετε, τῶν ἄλλων πάντων καταφρονεῖτε”. «Prima di morire, si racconta che abbia detto ai suoi figli (io cito le sue stesse parole, senza aggiungervi alcun ornamento): “andate d'accordo, arricchite i soldati e infischiatevene di tutti gli altri”».

<sup>11</sup> Per rinsaldarne la fedeltà. Scrive, a tal riguardo, Erodiano: 4.4.7: Ὑπισχνεῖται δὲ αὐτοῖς ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας καὶ μοναρχίας ἐκάστῳ μὲν στρατιώτῃ δισχιλίας καὶ πεντακοσίας δραχμῶς Ἀττικῆς, προστίθησι δὲ τῷ σιτηρεσίῳ ἄλλο τοῦ τελουμένου ἡμισυ. «per il fatto di essersi salvato e di aver ottenuto la sovranità unica, promise loro di dare a ciascun soldato duemilacinquecento dracme attiche, e aumentò di metà la paga».

<sup>12</sup> Erodiano *ibid.*

<sup>13</sup> Cfr. Rocco 2012, in part. p. 33 ss.

<sup>14</sup> Sembra, invece, non tener conto di questa possibilità SACCOCIO 2017, p. 105 ss., in part. 128.

<sup>15</sup> VALDITARA 2018, in part. p. 46 ss.

virtù<sup>16</sup> – inaugurato, a suo tempo, da Claudio<sup>17</sup>, riproposto successivamente dal *milieu* politico che commissionò, tra il 143 e il 144, a Elio Aristide il suo ben noto *Encomio di Roma*<sup>18</sup> e ancora perseguito in fondo, nella disciplina dell'accesso alla *civitas*, dalla cancelleria di Marco Aurelio, come emerge, a tacer d'altro, dalla vicenda attestata dalla *tabula Banasitana*<sup>19</sup>. E tuttavia, nel

<sup>16</sup> A questo criterio invitava ad attenersi anche Mecenate e, dunque, lo stesso senatore bitinico, come emerge da Dio 52.19.2-6 Μὴ μέντοι καὶ διὰ πενίαν τινὰ ἀγαθὸν γε ἄνδρα ὄντα ἀπαλλάξῃς, ἀλλὰ καὶ χρήματα αὐτῷ τὰ ἀναγκαῖα δός. Ἀντί δὲ δὴ τῶν ἄλλων τοὺς τε γενναιοτάτους καὶ τοὺς ἀρίστους τοὺς τε πλουσιωτάτους ἀντεσάγαγε, μὴ μόνον ἐκ τῆς Ἰταλίας ἀλλὰ καὶ παρὰ τῶν συμμάχων τῶν τε ὑπὸ κῶν ἐπιλεξάμενος· οὕτω γὰρ σὺ τε πολλοῖς συνεργοῖς χρήσιμη, καὶ τοὺς κορυφαίους ἐξ ἀπάντων τῶν ἐθνῶν ἐν ἀσφαλεῖ ποιήσῃ, καὶ οὕτε ἐκεῖνα νεοχῶμεσι τι μηδὲνα ἐλλόγιμον προστάτην ἔχοντα, καὶ οἱ πρωτεύοντες παρ' αὐτοῖς φιλήσουσι σε ἅτε καὶ κοινοῖ σοι τῆς ἀρχῆς γεγονότες. Τὰ δὲ αὐτὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ τῶν ἱππέων ποιήσον. τοὺς γὰρ τὰ δευτερεῖα ἐκασταχόθι καὶ γένει καὶ ἀρετῇ καὶ πλοῦτῳ φερομένους ἐς τὴν ἱππᾶδα κατὰλεξον, τοσοῦτους ἐκατέρους ἀντεγγράψας ὅσοι ποτ' ἂν ἀρέσωσι σε, μηδὲν περὶ τοῦ πλήθους αὐτῶν ἀκριβολογούμενος· ὅσῳ γὰρ ἂν πλείους εὐδόκιμοι ἄνδρες συνῶσι σοι, τοσοῦτῳ ῥᾶον αὐτός τε ἐν δέοντι πάντα διοικήσεις, καὶ τοὺς ἀρχομένους πείσεις ὅτι οὕτε ὡς δούλοις σφίσι οὐθ' ὡς χεῖροσι πη ἡμῶν οὐσι χρῆ, ἀλλὰ τὰ τε ἄλλα ἀγαθὰ πάντα τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν καὶ τὴν ἡγεμονίαν αὐτοῖς κοινοῖ, ὅπως ὡς οἰκειαν αὐτὴν σπουδάξωσι. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου αὐθις ἀκριβέστερον σκευόμεθα ἢ χρῆ πρᾶξαι, ἵνα μὴ καὶ πάντα ἄθροα αὐτοῖς χαρισώμεθα, ὥστε καὶ τῆς πολιτείας πᾶσι σφίσι μεταδοθῆναι φημι δεῖν, ἵνα καὶ ταύτης ἰσομοιροῦντες πιστοὶ σύμμαχοι ἡμῖν ὦσιν, ὥσπερ τινὰ μίαν τὴν ἡμετέραν πόλιν οἰκοῦντες, καὶ ταύτην μὲν ὄντως πόλιν τὰ δὲ δὴ σφέτερα ἀγροὺς καὶ κώμας νομίζοντες εἶναι. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου αὐθις ἀκριβέστερον σκευόμεθα ἢ χρῆ πρᾶξαι, ἵνα μὴ καὶ πάντα ἄθροα αὐτοῖς χαρισώμεθα· «Non sollevare dall'incarico uomini valenti soltanto per l'esiguità del loro censo, ma piuttosto forniscili di quel denaro loro necessario. Al posto degli altri [che sono stati esclusi] nomina i più nobili di origine, i migliori cittadini e più facoltosi scegliendoli non solo dall'Italia, ma anche dagli alleati e dai sudditi. In questo modo disporrai di numerosi collaboratori, terrai sotto controllo i notabili più importanti di tutte le province, le quali, non avendo alcuna guida prestigiosa, non si ribelleranno e i loro notabili li tratterranno con riguardo, essendo chiamati a partecipare assieme a te al potere. Adotta gli stessi provvedimenti anche con i cavalieri: ammetti nell'ordine equestre coloro che dappertutto occupano il secondo posto in quanto a origine, eccellenza e ricchezza, scegliendo per ambedue gli ordini il numero di sostituti che riterrai opportuno, senza fissare una quantità precisa: così, quanto più sarà elevato il numero di uomini nobili che collaborerà con te, tanto più facilmente gestirai ogni questione con puntualità e persuaderai i tuoi subalterni del fatto che non li tratti come degli schiavi né li consideri inferiori a noi ma, anzi, li associ a tutti i vantaggi di cui anche noi godiamo e all'esercizio del potere, affinché se ne prendano cura come se lo gestissero in prima persona. Sono così lungi da rimettere in discussione questa posizione, come se fosse il risultato di un ragionamento non corretto, che, al contrario, dichiaro che tutti devono essere chiamati a far parte della cittadinanza, in modo tale che, partecipando alla pari anche in questo, siano nostri fedeli alleati come se vivessero in un'unica città, la nostra, considerandola tutt'uno con i loro campi e i loro villaggi. Ma riguardo a questo problema penseremo più tardi a quello che bisogna fare, per non doverci trovare a concedere dei favori tutti insieme a costoro [...]».

<sup>17</sup> Tac. *Ann.* 11.23-23; *CIL* XIII 1668. Del resto, anche Livio (4.3.13) e Dionigi d'Alicarnasso 2.16-17 erano consapevoli che Roma doveva la sua ricchezza e la sua potenza a popolazione immensa di cittadini liberi e di origine straniera, di nemici vinti e poi integrati nell'*imperium*, che hanno fornito alla *res publica* innumerevoli uomini in armi mobilitabili ed *élites* che non hanno mai cessato di rinnovarsi.

<sup>18</sup> Ael. Aristid. εἰς Πρωμῆν (or. 26 Keil) § 60. I committenti romani di Elio Aristide gli fornirono, probabilmente, molti dei materiali di cui egli si servì per comporre la propria orazione. Si veda, per esempio, Cic. *de leg.* 3.16, lì dove l'Arpinate mette a confronto il tribunato della plebe con l'eforato. Anche Aristide, a tal riguardo (εἰς Πρωμῆν [or. 26 Keil] § 90), paragona la *tribunicia potestas* al potere degli efori e l'*imperium* all'*archē dei prytaneis*. Un'altra coincidenza emerge dal confronto tra *de leg.* 2.5 e i §§ 61-65 e 100 dell'εἰς Πρωμῆν: Elio Aristide – come è noto – sottolineò che «tutto il mondo è per questa cittadinanza (*scil.* quella romana) universale quasi un'unica città», «una sola casa e famiglia». L'Urbe si co-estende con l'Orbe e la terra è patria comune (*ásty koinón*) di tutti gli uomini. Quello proposto dal retore appare un autentico sillogismo, alla luce del quale Roma può davvero definirsi *communis patria* del genere umano. La metafora aristidea, senz'altro efficace sul piano politico, su quello giuridico non lo è altrettanto, perché compara, come già aveva fatto Cicerone nel *de legibus*, l'istituzione d'una comune *civitas iuris* al mito ateniese del *synecismo* e della creazione d'un unico centro urbano. E, in effetti, l'immagine aristidea dell'*ásty koinón*, costituito per *synecismo*, trova il suo modello e il suo antecedente nella nozione ciceroniana delle due patrie e nella comparazione della vicenda romana con il *synecismo* di Teso. Sul punto DUPONT 2011, p. 15 ss.

<sup>19</sup> *IAM* II 94 = *ILMaroc* II. 1-12 *Exemplum epistulae Imperatorum nostrorum An[toni]ni et Veri Augustorum ad Coiiedium Maximum / li(i)bellum Iuliani Zegrensis litteris tuis iunctum legimus et / quamquam civitas Romana non nisi maximis*

ricercar le tracce della forma dell'Impero immaginata dal figlio di Settimio Severo, si deve procedere senza forzature, ossia non lasciandosi suggestionare dal desiderio di celebrare un evento – l'*edictum* del 212 – che, a torto o ragione, oggi può apparirci fondamentale<sup>20</sup>, ma tenendo conto, piuttosto, dell'insieme delle testimonianze, che, al di là delle poche parole che si leggono in un documento egiziano quasi coevo<sup>21</sup> alla *constitutio* trasmessaci da *P. Giss.* 40 col. I<sup>22</sup>, non consentono, purtroppo, di rispondere a una domanda, almeno in astratto, a mio giudizio legittima: il rilievo di questo provvedimento, oggettivamente epocale, fu percepito e, di conseguenza, celebrato, in qualche forma, dai suoi contemporanei<sup>23</sup>?

## 2.

Invero, già qualche anno fa, ebbi modo di segnalare<sup>24</sup> come Cassio Dione non avesse travisato il senso e la concatenazione degli eventi concomitanti con la promulgazione dell'editto del 212. La sua rassegna delle decisioni assunte, in quello specifico contesto, da Antonino Caracalla – a dispetto della concisione che la caratterizza – appare senz'altro conforme al vero, trovando significativi riscontri non soltanto in quella che rimane, a mio giudizio, la collocazione palinogenetica più plausibile di D. 1.5.17 (Ulp. 22 *ad ed.*)<sup>25</sup>, ma anche in un altro testo ulpiano che prenderemo fra breve in esame<sup>26</sup>. I rapidi cenni dello storico all'*edictum de civitate* e a una

---

*meritis pro/vocata in[dul]gentia principali gentilibus istis dari solita sit / tamen cum eum adfirmes et de primoribus esse popularium / suorum et nostris rebus prom(p)to obsequio fidissimum nec / multas familias arbitraremur apu< d=T> Zegrenses paria pos/s[e] de officis suis praedicare quamquam plurimos cupiamus ho/nore a nobis in istam domum conlato ad aemulationem Iuli/ani excitari non cunctamur et ipsi Ziddinae uxori item / liberis Iuliano Maximo Maximino Diogeniano civitatem / Romanam salvo iure gentis dare.* Trad. it. E. Migliario «Copia della lettera dei nostri imperatori, gli Augusti Antonino e Vero, a Coedius Maximus: abbiamo letto la petizione dello *Zegrensis* Iulianus allegata alla tua lettera e, benché non rientri nel costume abituale donare la cittadinanza romana a tali uomini delle tribù, a meno che dei meriti eccezionali non suscitino la benevolenza imperiale, tuttavia, dal momento che tu attesti che il richiedente è uno dei più eminenti del suo popolo, e che, uomo di assoluta fedeltà, aderisce alla nostra causa senza esitazioni, e giacché siamo del parere che non molti gruppi famigliari degli *Zegrenses* possono vantare meriti comparabili con i suoi – per quanto noi desideriamo che, visto l'onore concesso alla casata di Iulianus, parecchi siano incitati a imitarlo – non esitiamo a donare a lui, a sua moglie Ziddina, nonché ai loro figli Iulianus, Maximus, Maximinus, Diogenianus, la cittadinanza romana, senza che ciò pregiudichi il diritto vigente per il suo popolo».

<sup>20</sup> MASTINO 2013, p. 50 ss.; SACCOCCIO 2017, p. 128 ss.

<sup>21</sup> *B.G.U.* n. 655, *nomós* dell'Arsinoite, 15 agosto 215. Un certo Aurelio Zosimo ricordava di essersi chiamato Zosimo di Leonida «prima del dono divino (*Theía Dōrea*)»: κγ (ἔτους) Μεσορή κγ Ἀπολλω-/νίω και Πτολ(εμαίω) πράκ(τορσι) δερμάτω(v) / χωρύντων ις / κατασκευήν / ὄπλων τῶν ἀνικήτων στρα- / 5 τοπέδων Αὐρήλιος Ζώσιμος / πρὸς μὲν τῆς θίας δωρεᾶς κα-/ λούμενος Ζώσιμος Λεονί- / δου ὑ(πέρ) τειμῆς δέρματος ἐπ[ι] / λόγου δραχμῆς ὀκτώ (γίνονται) (δραχμαί) η. Vd. BURASELIS 2007; BESSON 2020, p. 46 ss.

<sup>22</sup> Sul piano celebrativo assume rilievo il prologo dell'*edictum de civitate*: Il. 1-5 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Σεουήρος] Ἄντωνίνω[ς] Εὐσεβή[ς] λέγειν / [-ca.?-] / η μάλλον αν[. . . . .] τὰς αἰτίας καὶ τοῖς] λ[ογισμοῦ[ς] / [-ca.?- θ] εὐ[ς] [τοῖς] ἄ[ν]α[ι]τοις εὐχαριστήσαιμι, ὅτι τῆ[ς] ποιούτ[η]ς] / [-ca.?-] ἤσημε συ[νε]τήρησαν. τοιγ[α]ροῦν νομίζω [ο]ὔτω με / 5 [-ca.?-] ]ως δύ[ν]ασθαι τῆ μεγαλειότητι αὐτῶν τὸ ἱκανὸν ποι- / εῖν -ca.?- ὅσ]ακις ἐάν ὑ[π]εισεέλθ[ω]σιν εἰς τοὺς ἐμοὺς ἀν[θρ]ώπους / [-ca.?-] ]ν θεῶν συνε[σ]ενέγ[κοι]μι.

<sup>23</sup> Così pensa MASTINO 2013, p. 41 ss. Ma la titolatura cosmocratica, indubbiamente utilizzata da Caracalla, non può essere interpretata, di per sé stessa, come una diretta e manifesta celebrazione dell'*edictum de civitate*.

<sup>24</sup> *Infra*.

<sup>25</sup> MAROTTA 2009, p. 103 ss.; MAROTTA 2017, p. 226 ss. e nt. 48.

<sup>26</sup> *Infra*, p. 118 ss.

serie di misure assunte anch'esse nella primavera del 212, nonostante l'indubbia ambiguità del lessico impiegato nelle *Historiae* epitomate da Xiphilinus, vanno, dunque, sottoposti ad analisi più accurate anche e soprattutto sul piano giuridico:

78[77].9.4-5 τῶν τε τελῶν τῶν τε ἄλλων ἃ καινὰ προσκατέδειξεν, καὶ τοῦ τῆς δεκάτης ἦν ἀντὶ τῆς εἰκοστῆς ὑπὲρ τε τῶν ἀπελευθερουμένων καὶ ὑπὲρ τῶν καταλειπομένων τισὶ κλήρων καὶ δωρεᾶς ἐποίησε πάσης, τὰς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευταίωντων καταλύσας (οὗ ἕνεκα καὶ Ῥωμαίους πάντας τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ δὲ ὅπως πλείω αὐτῷ καὶ ἐκ τοῦ τοιοῦτου προσίη διὰ τὸ τοὺς ξένους τὰ πολλὰ αὐτῶν μὴ συντελεῖν, ἀπέδειξεν). «E, infine, c'erano i tributi, sia quelli nuovi che aveva introdotto sia la tassa del dieci per cento, che egli aveva sostituito a quella del cinque sulla manomissione degli schiavi, sulle eredità e su tutte le successioni: aveva infatti abolito il diritto di successione e l'esenzione fiscale che era stata accordata in tali casi ai parenti prossimi dei defunti (ragione per la quale aveva esteso la cittadinanza romana tutti gli abitanti dell'Impero, apparentemente per onorarli ma di fatto per ricavarne maggiori entrate, dato che gli stranieri non pagavano la maggior parte di quelle imposte».

Le imposte (*decima manumissionum* e *decima hereditatum*), cui lo storico fa puntuale riferimento, benché istituite per finanziare l'*aerarium militare*, furono, in alcuni casi, condonate a certe categorie di persone. Come meglio vedremo in seguito, dopo alcune decisivi provvedimenti di Nerva e di Traiano, si sottrassero al pagamento dell'imposta di successione anche i nuovi cittadini gratificati, all'atto del conferimento della *civitas*, dai cosiddetti *cognationis iura*<sup>27</sup>. Ma, secondo Cassio Dione, Caracalla «avrebbe» abolito il diritto di successione e l'esenzione fiscale accordata, in tali casi, dai suoi predecessori ai parenti prossimi dei defunti» (τὰς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευταίωντων καταλύσας): in altre parole il figlio di Settimio Severo, oltre a non riconoscere ai nuovi *Aurelii* quel che Plinio il Giovane aveva, poco più di un secolo prima, definito i "*cognationis iura*", avrebbe privato di questo rilevante complesso di diritti anche i vecchi *cives*.

L'esperato fiscalismo, cui Caracalla dovette conformare le proprie decisioni, ha lasciato tracce anche in un differente ambito del diritto. Dall'esame di *Tit. Ulp.* 17.2<sup>28</sup> si ricava che:

<sup>27</sup> *Infra*, in part. p. 122 ss.

<sup>28</sup> Per AVENARIUS 2005, p. 347 ss. e BONIN 2020, p. 312 e nt. 758, in *Tit. Ulp.* 17.2, si conserverebbe una costituzione di Marco Aurelio. Ma, a parte le obiezioni avanzate da altri studiosi, su una datazione così risalente dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, si può osservare, a tal riguardo, come la congettura formulata dall'Avenarius per nulla si conformi alla linea seguita da Marco Aurelio, così come essa è descritta in questo passo delle *Historiae* dionee: Dio (Xiph.) 71(72).33.2 Ὁ δὲ Μάρκος καὶ χρήματα ἐκ τοῦ δημοσίου ἤτησε τὴν βουλὴν, οὐχ ὅτι μὴ ἔκειντο ἐπὶ τῆ τοῦ κρατοῦντος ἐξουσία, ἀλλ' ὅτι ὁ Μάρκος πάντα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ αὐτὰ καὶ ἄλλα ἔλεγεν εἶναι "ἡμεῖς γάρ" ἔφη πρὸς τὴν βουλὴν λέγων "οὕτως οὐδὲν ἴδιον ἔχομεν ὥστε καὶ ἐν τῇ ὑμετέρᾳ οἰκίᾳ οἰκοῦμεν". «Marco chiese anche al senato il denaro del tesoro pubblico

*Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, sed servato iure antiquo liberis et parentibus*

In effetti quest'imperatore perseguì, senza scrupoli di sorta, l'obiettivo di incrementare le proprie entrate<sup>29</sup>, decidendo non soltanto di incamerare tutti i *bona caduca* nella cassa imperiale<sup>30</sup>, ma anche di abolire il cosiddetto *ius patris*<sup>31</sup> e, dunque, il privilegio riservato agli eredi e ai legatari *liberos habentes*. In forza di questo provvedimento, alla *vindicatio caducorum* si sottrassero esclusivamente i beni ereditari che, in caso di incapacità dell'erede o del legatario, sarebbero, allora, spettati ai discendenti (*liberi*) e ai *parentes* (ascendenti) entro il terzo grado, per i quali restava in vigore il precedente regime giuridico, ossia il *ius antiquum* previsto dalla *lex Papia*<sup>32</sup>. Insomma, i *caduca* – i beni appartenenti a un patrimonio ereditario non attribuito in successione all'*heres* o al *legatarius incapax* – dopo l'intervento di Caracalla, o li acquistano gli ascendenti e i discendenti entro il terzo grado o si devolvono al *fiscus Caesaris*.

Occorre, adesso, determinare il significato delle parole 'τάς τε διαδοχάς [...] καταλύσας'. Forse, nonostante l'impiego di un lessico estremamente ambiguo, lo storico e il suo epitomatore intendevano alludere, in tal modo, alla revisione *in peius* dei meccanismi normativi definiti per salvaguardare le aspettative successorie dei parenti dell'ereditando, *in primis* di quelli non

---

(*tò dēmósion*), non già perché quei fondi non fossero a disposizione dell'imperatore, ma perché egli sosteneva che quel denaro, come tutte le altre cose, appartenevano al senato e al popolo. 'Noi infatti', disse parlando ai senatori, 'a tal punto non possediamo nulla di nostro che abitiamo persino nella vostra casa'. Proprio perché si deve identificare *tò dēmósion* con l'*aerarium populi Romani* – e ciò spiegherebbe a sufficienza perché Marco Aurelio abbia chiesto al senato l'autorizzazione a impiegarne i fondi – non si può certamente sorvolare sull'altra proposizione formulata dall'imperatore, secondo la quale egli, come i suoi predecessori, non abiterebbe neppure in casa propria, dal momento che anch'essa apparterrebbe al popolo romano. A tal proposito occorre sottolineare che Augusto, una volta eletto nel 12 a.C. *pontifex maximus*, non prese una qualche casa pubblica, ma rese pubblica una parte della propria, poiché era assolutamente necessario che il *pontifex maximus* abitasse *en koinoi* (Dio 54.27.3, ma vd. Dio 49.15.5-6: già nel 36 a.C., dopo la vittoria su Sesto Pompeo, fu decretato che gli fosse data una casa *ek tou dēmóstou*. Nel 3 d.C., dopo aver ricostruito la propria casa sul Palatino a séguito d'un incendio, Augusto la rese per intero pubblica: Dio 55.12.5; Suet. *Aug.* 57.4): cfr. FRASCETTI 1990, p. 338 ss. Sulle origini di queste prassi vd. SCHEID 2001, p. 81. Marco Aurelio rivestì, come tutti i suoi predecessori e i suoi successori fino a Papieno e a Balbino (MAROTTA 2016, p. 150 e nt. 46, ove bibl.), il pontificato massimo, pur avendo avuto, nel corso del tempo, come colleghi, nell'esercizio dell'*imperium* e della *tribunicia potestas*, dapprima Lucio Vero e, in séguito, il figlio Commodo. Cfr., inoltre, H.A. *Ant. Pii* 4.8 ed Herod. 2.4.7 Τοῖς τε βασιλικοῖς κτήμασιν ἐκόλυσεν αὐτοῦ τοῦνομα ἐπιγράφεσθαι, εἰπὼν αὐτὰ οὐκ ἴδια τοῦ βασιλεύοντος εἶναι, ἀλλὰ κοινὰ καὶ δημόσια τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς. «Egli [*scil.* Pertinace] non volle che si iscrivesse il suo nome sui domini imperiali, dicendo che essi non erano beni personali del principe, ma proprietà comune del popolo romano»: vd. LO CASCIO 2000, p. 103 e nt. 117. Insomma, è davvero arduo, come vorrebbe Martin Avenarius, ascrivere a Marco Aurelio una riforma – quale quella attestata da *Tit. Ulp.* 17.2 – tanto distante dalle linee politiche che avrebbero contrassegnato, secondo un testimone oculare di quegli eventi (Cassio Dione), il suo principato.

<sup>29</sup> Stranamente PROVERA 1964, pp. 5, 125, non ricorda – discutendo *Tit. Ulp.* 17.2 – Coll. 16.9.3 e, dunque, neppure la *constitutio* del 212. La connessione di *Tit. Ulp.* 17.2 con l'*edictum de civitate* non è sfuggita, però, a MERCOGLIANO 2020<sup>2</sup>, pp. 71 ss., 102 ss.

<sup>30</sup> In luogo, dunque, dell'*aerarium populi Romani*. Invero è possibile interpretare queste parole in maniera sensibilmente differente. Caracalla si sarebbe limitato ad abolire il *ius patris*, senza disporre, sul piano generale, una generale sostituzione del *fiscus* all'*aerarium*, dal momento che, nella prassi, tutto questo già accadeva da tempo. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA (1978) 2013, p. 15 nt. 71; MOREAU 2020, § 8.4.2, ove ragguagli bibliografici.

<sup>31</sup> Cfr., viceversa, Gai. *Inst.* 2.206, 207.

<sup>32</sup> *Tit. Ulp.* 18. Cfr. MOREAU 2020, § 8.3.1.

annoverati tra i *liberi* (o i *sui heredes*) e tra gli <*adgnati*> *consanguinei*<sup>33</sup>: a costoro, oltre a negare la delazione ereditaria *ab intestato*, non si riconobbero, in caso di successione testamentaria, i privilegi connessi con i cosiddetti *cognitionis iura* e, di conseguenza, le esenzioni – riservate ai parenti più prossimi – dal pagamento della *decima hereditatum*.

Vale forse la pena, a tal riguardo, porre a confronto il succinto *excursus* restituitoci dall'epitome di Xiphilinus con un passo ulpiano quasi coevo alla stesura originale delle *Historiae* del senatore bitinico<sup>34</sup>:

Ulp. 2 *inst.* Coll. 16.8.1 *Post agnatos praetor vocat cognatos: cognati autem sunt, qui nos per patrem aut matrem contingunt: post cognatos virum et uxorem.* 16.8.2. *Et haec, si qui decessit non fuit libertinus vel stirpis libertinae: ceterum si libertinus est vel libertina, patrono eius legitima hereditas patronaeve lege duodecim tabularum defertur.* 16.9.1 *Post familiam patroni vocat praetor patronum et patronam, item liberos et parentes patroni et patronae, deinde virum et uxorem, mox cognatos patroni et patronae.* 16.9.2. *Quod si is qui decessit liber fuit nec ex remanicipatione manumissus, lex quidem duodecim tabularum manumissori legitimam hereditatem detulit, sed praetor aequitate motus decem personas cognatorum ei praetulit has: patrem matrem, filium filiam, avum aviam, nepotem nepotem, fratrem sororem, ne quis occasione iuris sanguinis necessitudinem vinceret.* 16.9.3. *Sed imperator noster in hereditatibus quae ab intestato deferuntur eas solas personas voluit admitti, quibus decimae inmunitatem ipse tribuit.*

Sarebbe superfluo, in un articolo dedicato allo studio di Dio (Xiph.) 78[77].9.4-5 e dell'imposta di successione, soffermarsi puntualmente su tutti gli snodi di Coll. 16.5-16.9 (Ulp. 2 *inst.*)<sup>35</sup>. Devo limitarmi a ricordare che, come tutti sanno, la *bonorum possessio* era concessa secondo sette classi: in primo luogo ai *liberi*; in secondo agli *heredes legitimi*; in terzo ai cognati prossimi; in quarto alla famiglia del patrono; in quinto al patrono o alla patrona (del *libertus patronus*) e similmente ai discendenti e agli ascendenti del patrono e della patrona; in sesto al *vir* e all'*uxor*; in settimo ai *cognati* del manumissore, ai quali la *lex Furia* consentiva di prendere in legato più di mille assi<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> Un quadro delle fonti in HANARD 1980, p. 169 ss., in part. 189 ss.

<sup>34</sup> Questa parte delle *Historiae* è stata scritta, probabilmente, circa dieci anni dopo l'assassinio di Ulpiano e, dunque, più o meno venti anni dopo la pubblicazione delle sue *Institutiones*.

<sup>35</sup> Ulp. 2 *inst.* Coll. 16.5 *Ab intestato quoque hereditas defertur aut per ius civile aut per praetoris beneficium: per ius civile suis heredibus vel liberis, qui in potestate fuerunt, qui sunt filii filiae et deinceps qui in locum defuncti parentis, quia ex eodem nati sunt, succedunt.* 16.6 *Post suos ab intestato legitimi admittuntur, primum consanguinei. Consanguinei sunt frater et soror, qui in eiusdem potestate patris fuerunt, etsi ex diversis matribus nati sunt. Consanguineos et adoptio facit et adrogatio et causae probatio et in manum conventio.* 16.7.1 *Deficientibus consanguineis legitimi vocantur. Hi sunt agnati qui nos per patris cognitionem contingunt virilis sexus: nam sciendum feminis ultra consanguineas hereditates legitimas non deferri.* 2. *Suis praetor solet emancipatos liberos itemque civitate donatos coniungere data bonorum possessione, ita tamen, ut bona si qua propria habent, his qui in potestate manserunt conferant. Nam aequissimum putavit neque eos bonis paternis carere per hoc, quod non sunt in potestate neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablaturi suis heredibus.* Cfr., a tal riguardo, MAROTTA 2021, p. 252 ss.

<sup>36</sup> Cfr. *Tit. Ulp.* 28.7: LA PIRA 1930, p. 187.

In assenza di *liberi* e di *legitimi* (o in mancanza di richiesta da parte loro), la *bonorum possessio sine tabulis* spettava ai *cognati*, vale a dire ai parenti di sangue, sia in linea maschile, sia in linea femminile. In questa classe succedevano i discendenti, gli ascendenti e i collaterali fino al sesto grado e del settimo solo i figli di cugini, con preferenza per il più prossimo al defunto. Tra quelli di pari grado l'attribuzione delle quote aveva luogo *per capita*<sup>37</sup>. In assenza di *cognati* (o in mancanza di richiesta da parte loro) il pretore chiamava alla *bonorum possessio sine tabulis* il coniuge superstite (*vir et uxor*), purché unito in *iustae nuptiae* al momento della morte dell'ereditando e indipendentemente dall'esistenza di *conventio in manum*<sup>38</sup>.

Lo stesso Ulpiano (Coll. 16.8.2 [2 *inst.*]<sup>39</sup>) ha, però, cura di precisare che l'eredità era deferita a *cognati* e, immediatamente dopo, a *vir et uxor* solo se il defunto non era libertino o di stirpe libertina. In tal caso, sulla scorta del regime normativo definito dalla *lex XII tabularum*<sup>40</sup>, il pretore avrebbe dovuto dar luogo, nella classe dei *legitimi*, alla chiamata del *patronus* o della *patrona*. Quanto al complesso regime della *bonorum possessio intestati liberti*, sono ben note le seguenti classi successorie: 1) *liberi* (con i quali, nel caso di *liberi non naturales* [*adoptati, mulieres in manu*], dopo la *lex Papia Poppaea*<sup>41</sup> concorrevano i *patroni* e i loro figli (non le figlie) con una *bonorum possessio dimidiae partis*<sup>42</sup>; 2) *legitimi* (tra i quali, oltre ai *sui heredes* del liberto, anche il *patronus* o la *patrona*, nonché i *sui* del solo *patronus*) 3) *cognati proximi*<sup>43</sup>; 4) la *familia patroni*, ossia gli altri membri della *familia* del patrono non ricompresi nella seconda classe; 5) il *patronus* del *libertus patronus*, nonché i suoi figli o *parentes*<sup>44</sup>; *vir et uxor*; *cognati manumissoris*<sup>45</sup>.

Pertanto, come Ulpiano chiarisce in Coll. 16.9.1 (2 *inst.*), se un liberto moriva senza lasciare in vita *sui heredes*, il pretore chiamava alla successione il *patronus* e i suoi discendenti, nonché, nell'ordine, gli altri membri della *familia patronis* non annoverati nella classe dei *legitimi*. Il magistrato, dando luogo alla *vocatio* del patrono o della *patrona*<sup>46</sup> del patrono, si adeguava, in fondo, al medesimo regime normativo delle XII Tavole e, dunque, al *ius civile*<sup>47</sup>.

<sup>37</sup> Naturalmente tra i *cognati* rientravano anche gli appartenenti alle due classi dei *liberi* e degli *agnati*. Ma, nel venire alla successione come puri e semplici *cognati*, essi dovevano sottomettersi alle specifiche regole di questa classe. In altre parole, essi avrebbero dovuto subire il concorso o la precedenza dei *cognati* di grado eguale o anteriore: per esempio i figli avrebbero concorso con i genitori dell'ereditando, essendo entrambi parenti di primo grado. Vd. PULIATTI 2017, p. 663.

<sup>38</sup> *Supra*, cfr. indicazioni in nt. 35.

<sup>39</sup> Ulp. 2 *inst.* (*sub titulo de suis hereditibus*) Coll. 16.8.2 (*supra*).

<sup>40</sup> A tal riguardo vd. HUMBERT 2018, p. 223 ss.

<sup>41</sup> MOREAU 2020, § 9.2.

<sup>42</sup> Gai. *Inst.* 3.41; *Tit. Ulp.* 29.1; I. 3.7.1.

<sup>43</sup> VOCI 1963, p. 28 e nt. 25.

<sup>44</sup> *Infra*, p. 120, a proposito di Coll. 16.9.1-2.

<sup>45</sup> VOCI 1963, p. 25 ss., in part. 27 ss.; ALBANESE 1979, p. 86 ss.; DILIBERTO 1990, p. 1306; MASI DORIA 1996, p. 441 ss.; TALAMANCA 1999, p. 179; MASI DORIA 1999, in part. p. 270.

<sup>46</sup> VOCI 1963, p. 30. MASI DORIA 1996, p. 442 ss., sottolinea opportunamente che, mentre i *fili* (maschi e *feminae*) del patrono al pari di quelli del *patroni patronus* sono ammessi alla successione intestata del liberto, in mancanza di *sui heredes*, sia come *legitimi*, sia nella classe *ex familia patroni*, i figli della *patrona*, invece, sarebbero stati esclusi sia dall'una chiamata, dal momento che una donna, non esercitando la *patria potestas*, non può avere *sui*, sia dall'altra, poiché la donna, essendo, in quanto priva della *patria potestas*, *familiae suae caput et finis* [D. 50.16.195.5 (Ulp. 43 *ad ed.*)] non ha una *familia* propria [D. 50.16.196pr.-1 (Gai. 16 *ad ed. prov.*)].

<sup>47</sup> LA PIRA 1930, p. 187 ss. Cfr. *Tit. Ulp.* 7.4; C. 6.4.4.23 (Iustinian. A. a. 531).

Ulpiano (§ 2) sottolinea, inoltre, che il pretore, ispirandosi all'*aequitas*, non volle comunque conferire all'*extraneus manumissor*, che avesse affrancato, *per vindictam*, un *liber in mancipio* dopo la terza mancipazione effettuata dal *pater*<sup>48</sup> – un soggetto annoverabile in linea di principio tra i *legitimi* – i medesimi diritti che gli sarebbero spettati in base a una stretta osservanza del regime normativo decemvirale e dell'*interpretatio pontificum*, ponendolo sul medesimo piano di un qualunque altro *patronus*. In tal caso, al contrario, il pretore – per evitare che taluno, facendosi forte del pretesto del *ius*, prevalesse sul vincolo di sangue – antepose all'*extraneus manumissor* dieci *personae cognatorum*, vale a dire dieci categorie di parenti, ciascuna definita dalla propria posizione rispetto a *ego e/(o)* dal proprio *sexus*<sup>49</sup>: il padre (*pater*), la madre (*mater*), il figlio (*filius*), la figlia (*filia*), l'avo (*avus*), l'ava (*avia*), il nipote (*nepos*), la nipote (*neptis*), il fratello (*frater*), la sorella (*soror*).

Ma – osserva il giurista (§ 3) – Caracalla ammise alle eredità, che si deferiscono *ab intestato*, soltanto quelle *personae* e, dunque, quelle categorie di *cognati*, cui egli stesso avesse accordato l'esenzione dalla *decima hereditarium*<sup>50</sup>. Queste poche parole – sebbene il loro autentico significato, a un primo sguardo, risulti alquanto oscuro – propongono informazioni di estremo interesse sul piano storico e, come si è segnalato altrove<sup>51</sup>, anche su quello della tradizione testuale delle *Institutiones* ulpianee<sup>52</sup>. Il giurista allude esplicitamente a due riforme precedenti all'estensione generale della *civitas* a tutti gli abitanti liberi dell'ecumene o con essa concomitanti; due riforme ricordate, benché in forme senza dubbio più stringate rispetto all'originale, anche da Xiphilinus l'epitomatore delle *Historiae* di Cassio Dione.

Potremmo domandarci adesso a cosa intendesse alludere Ulpiano con le parole «*sed imperator noster in hereditatibus quae ab intestato deferuntur eas solas personas voluit admitti, quibus decimae immunitatem ipse tribuit*».

<sup>48</sup> Senza, dunque, remanciparglielo, si da permettere al *parens* di procedere, in prima persona, alla *manumissio vindicta*. Come è noto, la terza *mancipatio* del *filius* avrebbe comportato, in forza del dettato normativo di XII Tab. 4.2b (*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*: su questo versetto cfr. MAROTTA 2019a, p. 31 ss., ove altri ragguagli), l'estinzione della *patria potestas*. Nel caso in cui fosse stato il fiduciario *extraneus* a manomettere il *liber in causa mancipii*, questi, divenuto *sui iuris*, avrebbe acquistato come proprio *patronus* il fiduciario *extraneus* e non il proprio *parens*, siccome di solito accadeva quando si rispettava il rituale previsto dal formulario tipico dell'*emancipatio*: vd., SAMPER 1971, in part. p. 230 ss.; D'ALESSIO 2014, p. 114 ss., per il quale le parole *quodsi-detulit*, che parrebbero attribuire tale disciplina alla legge decemvirale, descrivono, in realtà, una regola elaborata nel quadro dell'*interpretatio* pontificale e 'laica' del testo normativo delle XII Tavole; da ultimo, CRISTALDI 2020, p. 76 ss. Sulla nozione di *remancipatio* vd. anche le osservazioni di SCHAUB 1965, p. 106 ss., in part. 129 ss. Un quadro generale in VOCI 1963, p. 28.

<sup>49</sup> Sulla nozione di *persona* nel diritto successorio vd. THOMAS 1988, pp. 105 ss., 107 ss.

<sup>50</sup> GUNTHER 2008, p. 88 ss.; BENOIT 2012, p. 25 ss.

<sup>51</sup> Un quadro generale in VOCI 1963, p. 36; VOCI 1967, p. 452. Caracalla aveva raddoppiato l'aliquota dell'imposta di successione: dal cinque (*vicesima*) al 10%. Ma questa riforma fu abrogata, tra il 217 e il 218, dal suo successore Macrino (Dio 78.12.2 *τά τε περί τούς κληρούς και τά περί τās έλευθερίας καταδειχθέντα υπό του Καρακάλλου παύσας, και τόν Αύρηλιανόν έξαιτηθέντα ύπ' αυτών οία άπεχθέστατον σφισιν έν πολλαίς στρατείας ταίς πρόσθε γεγονότα παραιτησάμενος ώς ούχ όσιον όν βουλευτήν τινα άποκτείναι*. «(Macrino) abrogò, inoltre, i provvedimenti introdotti da Caracalla sulle eredità e sulle emancipazioni e revocò la richiesta di arresto di Aureliano da parte dei soldati, ai quali era divenuto oltremodo invisibile durante le passate campagne militari, poiché non era lecito mandare a morte un senatore». Insomma la *vicesima hereditarium* fu definita *decima hereditarium* soltanto tra il 211 e il 217. Non di meno nessun editore, tra III e IV secolo, provvide a emendare, sul piano normativo, il testo delle *Istituzioni* di Ulpiano.

<sup>52</sup> Cfr. MAROTTA 2021, p. 87 ss.

## 3.

Ma prima di metter più compiutamente a confronto Dio (Xiph.) 78[77].9.4-5 con Coll. 16.9.3 (Ulp. 2 *inst.*), per verificare quale fosse la portata innovatrice di queste *constitutiones* di Caracalla, dovremmo chiederci se e in quale misura il principe avesse modificato il regime normativo definito a tal riguardo da una serie di provvedimenti promulgati, nel breve volgere di pochi anni, da Nerva e da Traiano. Non è improbabile che il successore di Settimio Severo, quanto al regime della successione testamentaria e *ab intestato*, abbia fortemente ridotto il numero delle *personae* ammesse al regime preferenziale riservato, fin dagli ultimi anni del I secolo<sup>53</sup>, a certe categorie di ‘*cognati*’ (parenti) esonerati dal pagamento della *vicesima*:

Nel suo *Panegyricus Traiani* pronunciato nel 101 d.C., Plinio il Giovane, in un lungo *excursus* sulla *vicesima hereditatium*, si diffonde, ovviamente, sulla generosità di Traiano:

*Pan. 37.1-4 Onera imperii pleraque vectigalia institui ut pro utilitate communi, ita singularum iniuriis coegerunt his vicesima reperta est, tributum tolerabile et facile heredibus dumtaxat extraneis, domesticis grave. 2. itaque illis irrogatum est, his remissum, videlicet quod manifestum erat, quanto cum dolore laturi seu potius non laturi homines essent destringi aliquid et abradi bonis, quae sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate meruissent, quaeque numquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent. 3. haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur: novi, seu per Latium in civitatem seu beneficio principis venissent, nisi simul cognationis iura impetrassent, alienissimi habebantur, quibus coniunctissimi fuerant. 4. ita maximum beneficium vertebatur in gravissimam iniuriam, civitasque Romana instar erat odii et discordiae et orbitatis, cum carissima pignora salva ipsorum pietate distraheret.*

Per far fronte alle gravose necessità dell'impero si avvertì l'esigenza di istituire numerose imposte, che, sebbene vantaggiose per la collettività (*pro utilitate communi*), finivano inevitabilmente per ledere gli interessi dei singoli. Si escogitò, così, quella del 5% (*vicesima*) sulle successioni, tributo tollerabile e leggero per gli *heredes* purché estranei, ma gravoso per quelli *domestici* (ossia per i *sui heredes* o, secondo il regime pretorio, per i *liberi*)<sup>54</sup>. Di conseguenza, essa rimase in vigore per i primi, mentre ai secondi fu concessa un'esenzione. In effetti era chiaro con quanto dolore si sarebbe tollerato o, piuttosto, non si sarebbe tollerato che fosse sottratta una parte dei beni che spettavano per comunanza di sangue, di stirpe, di culto domestico perfino, e che non si erano considerati mai come altrui e oggetto solo di speranza,

<sup>53</sup> *Pan. 37.5-7; Pan. 38.1-7.*

<sup>54</sup> *Gai. 2.157 Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodam modo domini existimantur; unde etiam si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in successione liberorum. necessarii vero ideo dicuntur, quia omni modo, velint nolint, tam ab intestato quam ex testamento heredes fiunt.* È evidente, dunque, che, Plinio, in *Pan. 37.1*, allude, adoperando l'espressione *heredes domestici* ai *sui heredes*.

bensì come propri e posseduti da sempre e trasmissibili successivamente ai parenti più stretti<sup>55</sup>. Questo temperamento della legge era, però, riservato ai cittadini di antica data. I nuovi al contrario, divenuti tali o *iure Latii* o per *beneficium principis*, sarebbero stati considerati estranei perfino dei loro più stretti congiunti, a meno che non avessero ottenuto, contestualmente alla *civitas*, i cosiddetti *cognationis iura*. In tal modo – osservava Plinio il Giovane – il più grande dei benefici si tramutava nella più grande delle ingiustizie, e la cittadinanza romana diveniva, per molti, sinonimo di odio, di discordia, di perdita di figli e di genitori, poiché separava, con violenza, i familiari più cari a dispetto del loro reciproco affetto.

Una questione non può essere elusa: cosa nascondono le parole *cognationis iura*? Sappiamo che coloro i quali perdono, in séguito a *capitis deminutio*, i *iura adgnationis* – sì da non poter essere *vocati* in quel grado in cui lo sarebbero stati per legge se non l'avessero subita – vengono chiamati quali congiunti (*cognati*) dal pretore nella terza classe. Benché essi abbiano perso, per effetto della *capitis deminutio*, il *ius legitimum*, senza dubbio conservano i *cognationis iura*. Pertanto, se qualcun altro mantiene integro il *ius adgnationis*, costui verrà loro comunque anteposto, sebbene sia di grado più lontano<sup>56</sup>. I legami di cognazione, proprio perché fondati sul sangue, dovrebbero di per sé risultare imprescrittibili. Eppure, un altro brano del *Panegirico* (37.6-7), enumerando alcune riforme di Nerva volte a correggere gli aspetti più problematici connessi con l'acquisto della *civitas*, ricorda che il padre adottivo di Traiano aveva vicendevolmente esentato dal pagamento dell'imposta del 5% madre e figli per il passaggio di beni (eredità testamentarie o legati), pur in assenza dei *cognationis iura* all'atto del conseguimento della cittadinanza. Del pari il medesimo *princeps* concesse un identico beneficio al figlio sui beni del padre, purché il primo fosse stato sottoposto alla di lui *potestas*, ritenendo una malvagità, un'insolenza, un'empietà che un *publicanus* si interponesse tra i nomi di padre e di figlio. Frammettervi la *vicesima*, spezzando, così, i più sacri vincoli di parentela, sarebbe apparsa una sorta di profanazione. Tale imposta non era stata istituita per rendere *liberi* e *parentes* vicendevolmente *extranei*.

Se i reciproci *cognationis iura* di madre e figli o di padre e figli, nel senso che Gaio conferisce a questo termine in *Institutiones* 3.27<sup>57</sup>, non possono estinguersi<sup>58</sup>, occorre supporre, allora, che qui Plinio intendesse alludere, piuttosto, ai *iura adgnationis*, pur adoperando una nozione (*cognatio*) che, per il fatto stesso di ricomprendere in sé qualunque rapporto di parentela<sup>59</sup>,

<sup>55</sup> Cfr. ntt. 54 e 69 (ove, in particolare, D. 28.2.11).

<sup>56</sup> Gai. *Inst.* 3.27 *Adgnatos autem capite deminutos non secundo gradu post suos heredes vocat, id est non eo gradu vocat, quo per legem vocarentur, si capite minuti non essent, sed tertio proximitatis nomine. Licet enim capitis deminutione ius legitimum perdidierint, certe cognationis iura retinent. itaque si quis alius sit, qui integrum ius agnationis habebit, is potior erit, etiamsi longiore gradu fuerit.*

<sup>57</sup> *Supra*, nt. 56.

<sup>58</sup> A maggior ragione se questi parenti sono tutti – come è ovvio che sia (MAROTTA 2019b, p. 563 ss.) – cittadini romani.

<sup>59</sup> Cfr. D. 38.10.10.4 (Paul. *l.s. de gradibus*) *Inter adgnatos igitur et cognatos hoc interest quod inter genus et speciem: nam qui est adgnatus, et cognatus est, non utique autem qui cognatus est, et adgnatus est: alterum enim civile, alterum naturale nomen est.* Cfr. THOMAS 1988, p. 86.

riusciva a sussumere al proprio interno anche quelli nei quali o la catena del legame agnazio era stata spezzata o non era mai esistita:

*Pan. 37.6-7 Igitur pater tuus sanxit, ut, quod ex matris ad liberos, ex liberorum bonis pervenisset ad matrem, etiamsi cognationum iura non recepissent, cum civitatem apiscerentur, eius vicesimam ne darent. 7. Eandem immunitatem in paternis bonis filio tribuit, si modo reductus esset in patris potestatem, ratus improbe et insolenter ac paene impie his nominibus inseri publicanum, nec sine piaculo quodam sanctissimas necessitudines velut intercedente vicesima scindi, nullum tanti esse vectigal, quod liberos ac parentes faceret extraneos.*

Dal momento che gli *adgnationis iura a patre oriuntur*<sup>60</sup>, qualora quest'ipotesi colga nel segno, dovremmo al contempo ipotizzare che, in tal caso, *mater e liberi*, quanto alla *vicesima hereditatum*, fossero equiparati, per beneficio del principe, rispettivamente alla madre soggetta alla *manus* e ai suoi figli. Sicché, ma ai soli fini della *vicesima hereditatum* e, ovviamente, nello specifico campo delle successioni testamentarie e dei legati, per madri e figli la cancelleria imperiale avrebbe escogitato un "artificio del diritto" che precorre, in parte, quello posto a fondamento del dispositivo del senatoconsulto Orfiziano<sup>61</sup>. La legge delle XII Tavole non aveva concesso ai figli l'eredità della madre morta intestata, perché le donne, per statuto, non possono avere *sui heredes*<sup>62</sup>. Nel 178 d.C. questo senatoconsulto<sup>63</sup> stabilì che i figli ricevessero le successioni legittime delle loro madri, sebbene esse non fossero sposate sotto il regime giuridico della *manus*<sup>64</sup>. Di conseguenza, a vantaggio dei figli della defunta, furono esclusi dalla successione fratelli e sorelle *consanguinei* di quest'ultima, nonché tutti gli altri *adgnati*<sup>65</sup>. A non voler accogliere tale congettura, saremmo giocoforza costretti a presumere che l'espressione *cognationis iura* sia stata adoperata da Plinio senza alcun puntuale riferimento alla lingua tecnica del diritto, in un significato, dunque, ancor più generico di quello dianzi prospettato<sup>66</sup>, ossia per indicare la mera parentela di sangue, anch'essa venuta meno – ma inverosimilmente non riusciremmo a comprendere perché – per effetto della concessione della cittadinanza. Tuttavia, tale ipotesi, oltre a risultare implausibile, si porrebbe, a ben vedere, in esplicito contrasto con altre fonti<sup>67</sup>.

<sup>60</sup> D. 38.8.4pr. (Ulp. 6 reg.).

<sup>61</sup> *Tit. Ulp. 26.7 Ad liberos matris intestatae hereditas ex lege duodecim tabularum non pertinebat, quia feminae suos heredes non habent; sed postea imperatorum Antonini et commodi oratione in senatu recitata id actum est, ut sine in manum conventionione matrum legitimae hereditates ad filios pertineant, exclusis consanguineis et reliquis agnatis.*

<sup>62</sup> THOMAS 1990, p. 130 ss.

<sup>63</sup> Sull'Orfiziano cfr. i rilievi di GIUNTI 2012, in part. p. 369 ss.

<sup>64</sup> Nel qual caso i figli sarebbero succeduti alle loro madri e viceversa a titolo di fratelli e sorelle *consanguinei*.

<sup>65</sup> *Tit. Ulp. 26.7: supra*, nt. 61.

<sup>66</sup> *Supra*, p. 122.

<sup>67</sup> Si pensi all'*epistula* a Ramnius Martialis: cfr. MAROTTA 2019b, p. 565 ss. e nt. 52. Individui appartenenti a differenti *civitates* non potevano lasciare alcunché (né eredità, né legati, né fedecommissi dopo Vespasiano [*Gnōmōn Idiologi* 18: eredità fedecommissarie] e Adriano [Gai. *Inst.* 2.285: lasciti a titolo particolare]) a persone che non condissero il loro medesimo *status civitatis* (cfr. Pausan. *Descr. Graeciae* 8.43.5; *Gnōmōn Idiologi* §§ 13, 34 35, 39, 45, 46, ma vd. § 38 da

Subito dopo Plinio affronta, più nel dettaglio, l'esame dei contenuti di un editto di Traiano promulgato per risolvere, in maniera definitiva, le medesime questioni. Traiano estese lo stesso beneficio anche alla successione del padre al figlio, fosse stato o meno quest'ultimo, se non altro per un sia pur brevissimo periodo di tempo, soggetto a potestà:

*Pan. 38.2 Statim ergo muneri eius liberalitas tua adstruxit, ut, quemadmodum in patris filius, sic in hereditate filii pater esset immunis nec eodem momento, quo pater esse desisset, hoc quoque amitteret, quod fuisset.*

In effetti l'*optimus princeps* eliminò la clausola restrittiva "si modo filius in potestate patris fuisset" prevista, invece, da Nerva, tenendo conto – come osserva Plinio il Giovane – della forza della *lex naturae*, che imporrebbe ai figli di restare per sempre sotto la potestà dei *parentes*, diversamente dagli animali, tra i quali, al contrario, finisce inevitabilmente per comandare il più forte.

*Pan. 38.7 Cur enim posteris amplior honor quam maioribus haberetur, curve non retro quoque recurreret aequitas [non] eadem. Tu quidem, Caesar, illam exceptionem removisti, 'si modo filius in potestate fuisset patris', intuitus, opinor, vim legemque naturae, quae semper in ditione parentum esse liberos iussit nec uti inter pecudes, sic inter homines potestatem et imperium valentioribus dedit.*

Traiano non si contentò d'aver esonerato dal pagamento dell'imposta del 5% i parenti di primo grado<sup>68</sup>, ma vi aggiunse anche quelli di secondo, provvedendo a esentare il fratello per i beni ereditati dalla sorella e la sorella per quelli del fratello, nonché l'avo e l'ava per i beni lasciati da un nipote o da una nipote, e viceversa:

*Pan. 39.1-2 Nec vero contentus primum cognationis gradum abstulisse vicesimae secundum quoque exemit cavet que, ut in sororis bonis frater et contra in fratris soror, utque avus et avia in neptis nepotisque et invicem illi servarentur immunes. 2. his quoque, quibus per Latium civitas Romana patuisset, idem indulisit omnibusque inter se cognationum iura commisit simul et pariter et more naturae, quae priores principes a singulis rogari gestiebant non tam praestandi animo quam negandi.*

---

coordinare, ovviamente, con i §§ 45 e 47: sul diritto ereditario nello *Gnōmōn Idiologi* cfr. BABUSIAUX 2018, p. 107 ss., ove bibl.), ma – fatta salva quest'indispensabile premessa – i rapporti di cognazione, come emerge da *B.G.U.* 1. 140 (*FIRA*, *Leges* n. 78: *Epistula* a Ramnius Martialis) erano salvaguardati. Altrimenti non si spiegherebbe il senso di questa decisione adrianea del 119 d.C.

<sup>68</sup> Sul termine *gradus*, i suoi significati e i suoi impieghi vd. THOMAS 1988, p. 81; BETTINI 2009, p. 13 ss. Occorre ricordare che Plinio, in *Pan.* 39.5, propone un uso improprio dei termini *gradus* e *adfinitas*. In *Pan.* 39.5 egli, parlando di *adfinitatis gradus*, loda, in effetti, Traiano per aver esentato dal pagamento dell'imposta non soltanto *primum cognationis gradum*, ma *secundum quoque* (*Pan.* 39.1: fratello e sorella, avo e ava), prospettando la possibilità che, in futuro, saranno salvaguardati *adfinitatis gradus* assai lontani e quasi in via di estinzione.

Egli accordò lo stesso beneficio anche a coloro i quali erano stati ammessi alla cittadinanza romana per *ius Latii* e a tutti attribuì contemporaneamente ed egualmente, secondo il *mos naturae*<sup>69</sup>, quei diritti di parentela che i suoi predecessori, prima di Nerva, desideravano ardentemente far domandare dai singoli più con l'intenzione di rifiutarli che di concederli.

In effetti, in precedenza, come attesta lo statuto d'età flavia dei municipi latini della *Baetica*, il nuovo cittadino romano, tale in virtù del *ius Latii*, permaneva nella *manus, mancipium* o *potestas* in cui si trovava (cap. 22), né perdeva i diritti di patronato sui propri liberti (*iura libertorum*) (cap. 23). Malgrado la *mutatio civitatis*, una finzione (*si civitati mutati mutatae non essent*) gli permetteva di perpetuare questi rapporti, e, di conseguenza, il proprio *status familiae*, le proprie potestà o i propri *iura*. Se, da un canto, il mantenimento – attraverso l'espedito della  *fictio* – di questi diritti e di queste facoltà, dopo il conferimento della *civitas Romana*, prova che essi già esistevano in precedenza, per altro tale assetto normativo consente di chiarire anche un aspetto ulteriore: nella *lex Salpensana* e nell'*Irnitana* d'età flavia<sup>70</sup>, il conferimento

<sup>69</sup> Cfr., in *Pan.* 38.7, le parole *vim legemque naturae*. Per un ulteriore confronto si tenga conto di D. 48.20.7pr. (Paul. *l.s. de portionibus quae l. damn. conceduntur*) *Cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis parentum hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando (propter quod et in iure civili suorum heredum nomen eis indictum est ac ne iudicio quidem parentis nisi meritis de causis summoverti ab ea successione possunt): aequissimum existimatum est eo quoque casu, quo propter poenam parentis aufert bona damnatio, rationem haberi liberorum, ne alieno admissio graviorem poenam luerent, quos nulla contingeret culpa, interdum in summam egestatem devoluti. quod cum aliqua moderatione definiri placuit, ut qui ad universitatem venturi erant iure successionis, ex ea portiones concessas haberent. Qui, benché in forme meno esplicite di D. 28.2.11 [(Paul 2 ad Sab.) In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur. unde etiam filius familias appellatur sicut pater familias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini sunt: nec obstat, quod licet eos exheredare, quod et occidere licebat], Paolo propone quasi una sorta di razionalizzazione del fenomeno della successione istantanea che si produce nel caso degli *heredes sui*. Egli, in effetti, si limita a suggerire che la successione dei «suoi», in quanto istantanea, dà l'impressione che non si verifichi né successione né trasferimento dei beni da una persona all'altra. Nella sua trattazione sul diritto dei figli di quei condannati cui siano stati confiscati i beni, egli spiega che nemmeno in questo caso si possono privare i discendenti di una parte della loro eredità, che spetta loro per ragioni naturali e per legge non scritta, come sufficientemente indica il loro appellativo di «eredi suoi» in diritto civile. Questa razionalizzazione ha anche indotto certi romanisti a pensare che *suus* significasse semplicemente «naturale», nel medesimo senso in cui i retori (Quint. *Inst. Or.* 8.6.7), definiscono *sua verba* le espressioni naturalmente semplici, contrapponendole a quelle ricercate, *verba arcessita*. Il diritto qui non sembra mutar nulla nell'ordine esistente delle cose: la successione va da sé. Per comprenderne l'immediato attuarsi, bisogna immaginare che essa sia impercettibile, sempre virtualmente presente. Questa razionalizzazione è di natura irrefutabilmente analoga a quella di cui reca testimonianza il passo di Gai. *Inst.* 2.157, a parte il concetto di eredi domestici, ed è assolutamente inutile contrapporre i testi paolini a quello gaiano. Sul punto ho seguito THOMAS 2017, p. 139 ss. Per «parentela naturale», i giuristi non intendevano quella derivante da una filiazione fuori dal matrimonio (THOMAS 2020, p. 43 ss.), ma quella esistente al di fuori della potestà paterna: i legami con i figli e le figlie emancipati, i legami con i parenti materni e i legami con i collaterali, infatti, non appartengono alla medesima sfera potestativa. La ragion di natura dipende dunque da un ambito del diritto in cui la parentela non è sussunta sotto un legame di potestà: così THOMAS 2017, p. 159.*

<sup>70</sup> *Lex Salp.* XXII (*FIRA*, *Leges*, n. 23, p. 204) e *Irn.* XXII *R(ubrica)*. *Vt, qui civitatem Romanam consequuntur, maneant in eorum[47]dem manu mancipio potestate.[48] Qui quaeve ex h(ac) l(ege) exue ed[i]cto imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) imp(eratoris)ue T(iti) Caes(aris) [49] Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) [C]aesaris Domitiani Aug(usti), p(atris) p(atriciae), civitatem Roma[50]nam consecutus consecuta erit, is ea in eius, qui civis Romanu[51] h(ac) l(ege) factus erit, potestate manu mancipio, cuius esse deberet, si [52] civitate mutatus mutata non esset, esto it((a))que ius tutoris op[53]tand[i] habeto, quod haberet si a civie Romano ortus orta neque ci[54]uitate mutatus mutata esset.* «Rubrica. Affinché le persone che conseguono la cittadinanza romana permangano nella *manus, mancipium* o *potestas* in cui si trovano. Colui o colei che, sulla base della presente legge, per editto dell'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, dell'imperatore Tito Cesare Vespasiano Augusto o

della cittadinanza romana a chi avesse ricoperto una magistratura municipale era concepito nella chiara prospettiva del mutamento della cittadinanza e non del sommarsi della nuova alla precedente. Sicché – proprio al fine di garantire la perdurante titolarità di situazioni giuridiche di ambito familiare regolate, fino a quel momento, *iure Latino* – questi statuti ebbero cura di sancire espressamente che tali rapporti si perpetuavano in capo ai neocittadini. Non di meno<sup>71</sup>, occorrerà attendere la decisiva riforma traianea rammentata da Plinio il Giovane, perché la struttura familiare preesistente ottenesse un riconoscimento sia pur estremamente parziale. Vi erano inclusi, infatti, soltanto i figli nati da un matrimonio legittimo, non gli adottati e gli emancipati. I figli legittimi potevano ricadere sotto la *patria potestas* del loro *pater* qualora questi avesse ottenuto la cittadinanza romana. Al contrario i diritti di parentela con fratelli, madri, figli illegittimi, nonni e nipoti non furono salvaguardati dal *ius Latii* fino alle soglie del I secolo d.C., come emerge, appunto, dal confronto con il *Panegyricus Traiani* (*Pan* 39.1).

Ha buon gioco, dunque, Plinio il Giovane a sostenere che adesso, dopo le riforme traiane, la cittadinanza romana non avrebbe lasciato più nessuno come un tronco tagliato e spoglio<sup>72</sup>: al contrario, tutti avrebbero continuato a godere, come prima, dei più cari affetti familiari<sup>73</sup>. Nel *Panegyrico*, del resto, egli procede ben oltre, sollecitando il principe a sovvenire in futuro, con l'esenzione dall'obbligo di versare l'imposta del 5%, perfino i gradi di parentela più lontani e già quasi in via di estinzione<sup>74</sup>. Traiano, inoltre, aveva in effetti concesso, probabilmente nel medesimo editto, l'esenzione totale per le eredità meno cospicue<sup>75</sup>: non sappiamo se questa

---

dell'imperatore Cesare Domiziano Augusto, padre della patria, avrà conseguito la cittadinanza romana, permanga nella *potestas, manus o mancipium* in cui avrebbe dovuto trovarsi, se non avesse cambiato cittadinanza, di colui che sarà divenuto cittadino romano in base alla presente legge; ed abbia lo stesso diritto di scelta del tutore che avrebbe avuto se fosse nato o nata da cittadino romano e non avesse cambiato cittadinanza»: cfr. LAMBERTI 1993, pp. 69-73; Lex Salp. XXII (*FIRA*, *Leges*, n. 23, p. 204 ss.) e Irn. XXIII *R(ubrica)*. *Vi, qui ciuitatem Romanam* [55] *consequere(re)ntur, iura libertorum retineant. 3 B* [1] *Qui quaeue ex h(ac) l(ege) exue edicto edicto imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) imp(eratoris)ue Titi Cae[2] saris Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) ciuitatem Roma[3]nam consecutus consecuta erit, eis in libertos libertas suos suas* [4] *paternos paterna(q)ue, qui quaeue in ciuitatem Romanam non ue[5]nerint, deque bonis eorum earum et is, quae libertatis causa impo[6][s]ita sunt, idem ius eademque condicio esto, quae esset, si ciuitate [7] mutati mutatae non essent.* «Rubrica. Affinché le persone che conseguono la cittadinanza romana conservino i diritti sui propri liberti. Colui o colei che, in base alla presente legge o per editto dell'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, dell'imperatore Tito Cesare Vespasiano Augusto o dell'imperatore Cesare Domiziano Augusto, avrà conseguito la cittadinanza romana, conservi gli stessi diritti e la stessa condizione che avrebbe avuto se non avesse mutato cittadinanza, in ordine ai propri liberti o liberte, ed a quelli dei propri genitori, che non avranno acquistato la cittadinanza romana, e nei confronti dei beni di costoro e delle opere loro imposte *libertatis causa*»: cfr. LAMBERTI 1993, pp. 73-74. Bibl. ulteriore in Russo 2018, p. 481 ss.

<sup>71</sup> Lo ha mostrato GARCÍA FERNÁNDEZ 2020, p. 75 ss., in part. 97 ss.

<sup>72</sup> Sull'impiego di metafore tratte dalla botanica per descrivere i rapporti di parentela e, *in primis*, la parentela agnaticia, vd. BETTINI 2009, p. 16 ss.

<sup>73</sup> *Pan.* 39.5.

<sup>74</sup> *Supra*, nt. 73.

<sup>75</sup> *Pan.* 39.5-40.1 *Laeti ergo adite honores, capessite civitatem; neminem hoc necessitudinis abruptum velut truncum amputatum que destituet: isdem omnes quibus ante pignoribus, sed honestiores perfruuntur. Ac ne remotioris quidem iam que deficientis adfinitatis gradus a qualibet quantitate vicesimam ut prius inferre cogentur. Stauit enim communis omnium parens summam, quae publicanum pati posset. 40.1 Carebit onere vicesimae parua et exilis hereditas et, si ita gratus heres volet, tota sepulcro, tota funeri seruiet; nemo observator, nemo castigator adsiestet. Cuicumque modica pecunia ex hereditate alicuius obuenerit, securus habeat quietus que possideat.*

soglia sia ulteriormente ridotta dall'editto adrianeo di cui si fa menzione in C. 6.33.3 o da altri provvedimenti posteriori<sup>76</sup>.

#### 4.

Come valutare, anche grazie a quel che si è posto in luce nel corso dell'esame di Coll. 16.7-16.9, le parole τὰς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευτώντων καταλύσας? Una volta scartata l'ipotesi – senza dubbio inverosimile – secondo la quale, per Cassio Dione, l'imperatore avrebbe *tout court* abolito le successioni (τὰς τε διαδοχὰς), si può forse avanzare una congettura più persuasiva. A partire dal V secolo d.C. il termine διάδοχος venne adoperato sempre più spesso per indicare l'erede *ab intestato*<sup>77</sup>. È possibile che sia stato Xiphilinus stesso, l'epitomatore dell'XI secolo, a semplificare un più articolato ragionamento del senatore bitinico<sup>78</sup>, facendo uso di un termine tecnico proprio del suo tempo. In ogni caso il confronto con l'estratto ulpiano racchiuso in Coll. 16.9.3 può indicarci la giusta via. È probabile che Caracalla, rispetto al regime normativo preesistente, abbia decisamente ristretto il numero delle *personae cognatorum* ammesse a succedere *ab intestato* al *liber in mancipio* affrancato *per vindictam*, conferendo questo diritto esclusivamente ad alcune delle *personae* enumerate in Coll. 16.9.2, vale a dire soltanto a quelle da lui ammesse a godere del beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di successione (*decima hereditatum*). Inteso in tal modo, il testo ulpiano può chiarire il pensiero di Cassio Dione e del suo epitomatore. Le parole 'τὰς τε διαδοχὰς [...] καταλύσας' alluderebbero a quel provvedimento di Caracalla che aveva abolito non già le successioni e, in particolare, le successioni *ab intestato*, ma il regime preferenziale, nel pagamento della *decima hereditatum*, riservato ai parenti non ricompresi tra quelli più prossimi, ossia ai *liberi* (figli, figlie e altri discendenti, non importa se emancipati o meno). Allo stesso tempo Coll. 16.9.3 segnala che il successore di Settimio Severo decise di *vindicare* in favore del *fiscus Caesaris* tutte le eredità *ab intestato* cui in astratto avrebbero avuto diritto – in forza dell'editto del pretore<sup>79</sup> – quelle *personae* non ricomprese nel novero di quanti godevano dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di successione.

<sup>76</sup> Iustinianus A. Iuliano PP. *Edicto divi Hadriani, quod sub occasione vicesimae hereditatum introductum est, cum multis ambagibus et difficultatibus et indiscretis narrationibus penitus quiescente, quia et vicesima hereditatis a nostra recessit re publica, antiquatis nihilo minus et aliis omnibus, quae circa repletionem vel interpretationem eiusdem edicti promulgata sunt, sancimus, ut, si quis ex asse vel ex parte competenti iudici testamentum ostenderit non cancellatum neque abolitum neque ex quacunque suae formae parte vitiatum, sed quod prima figura sine omni vituperatione appareat et depositionibus testium legitimi numeri vallatum sit, mittatur quidem in possessionem earum rerum, quae testatoris mortis tempore fuerunt, non autem legitimo modo ab alio detinentur, et eam cum testificatione publicarum personarum accipiat* (a. 531).

<sup>77</sup> Cfr., per il VI e il VII secolo d.C., URANO 2015, p. 173 ss. Vd. anche TAUBENSCHLAG 1944, p. 137 ss.; NOWAK 2015, p. 11.

<sup>78</sup> BESSON 2020, p. 349.

<sup>79</sup> Modificato in senso restrittivo dall'intervento imperiale riferito in Dio (Xiph.) 78[77].9.4-5, ma, in séguito, ripristinato nella sua più antica e ampia dimensione normativa da Macrino: vd., *supra*, nt. 51.

Pertanto, il senso della frase τὰς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευτώντων καταλύσας può esser reso con queste parole: «avendo abolito, allo stesso tempo, il regime preferenziale delle successioni e le esenzioni accordate a tutte le categorie di parenti».

In conclusione, Caracalla non solo non concesse ai nuovi *Aurelii*, ossia ai destinatari della *Théia dôreá*, i cosiddetti *cognationis iura*<sup>80</sup>, ma ridusse il numero delle *personae* ammesse a usufruirne anche nel caso in cui alle categorie di parenti escluse dal loro esercizio appartenessero individui di famiglie integrate, da più generazioni, nella cittadinanza. Le *Institutiones* ulpiane confermano – limitandosi a constatare con poche, scabre parole la portata normativa di questa riforma antoniniana<sup>81</sup> – che la denuncia dionea dell'esasperato fiscalismo imperiale non doveva apparire, agli occhi dei contemporanei, del tutto infondata: in effetti Caracalla, al fine di procurarsi le risorse indispensabili per migliorare il trattamento economico dei *militēs*<sup>82</sup>, decise di rovesciare una linea di politica del diritto seguita, per più di un secolo, da tutti i *principes* suoi predecessori, a partire da Nerva<sup>83</sup>.

## Bibliografia

- ALBANESE 1979 = B. ALBANESE, *Le persone in diritto romano*, Palermo 1979.
- AVENARIUS 2005 = M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum: Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift; Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Göttingen 2005.
- BABUSIAUX 2018 = U. BABUSIAUX, *Römisches Erbrecht im Gnomon des Idios Logos*, in *ZRG* 135 (2018), pp. 107-177.
- BENOIT 2012 = D. BENOIT, *De vicesima hereditatum: étude d'un vectigal romain: l'impôt de vingtième sur les successions et les legs d'Auguste à Dioclétien*, Mémoire Université de Neuchâtel 2012 (in rete).
- BESSON 2020 = A. BESSON, *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3<sup>e</sup> siècle*, Basel 2020.
- BETTINI 2009 = M. BETTINI, *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna 2009.
- BIELAWSKI / PLEZIA 1970 = J. BIELAWSKI, M. PLEZIA, *Aristotle, Lettre d'Aristote à Alexandre sur la politique envers les cités. Arabic text ed. and trans.*, Wrocław 1970.
- BONIN 2020 = F. BONIN, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari 2020.

<sup>80</sup> *Supra*, p. 122 ss.

<sup>81</sup> Riforma che – come sottolinea VOCI 1978, p. 22 – durò molto poco: vd., *supra*, nt. 51, nonché MAROTTA 2021, in c.s.

<sup>82</sup> MAROTTA 2013, p. 60 ss.

<sup>83</sup> FAYER 1994, p. 95 nt. 275; GARDNER 2001, pp. 51-60; MANOLORAKI 2015, p. 245 ss.; BESSON 2020, p. 349 ss., ove ampia bibl.

- BURASELIS 2007 = K. BURASELIS, *Theía Dōreá. Das göttlich-kaiserliche Geschenk. Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana*, Wien 2007.
- CRISTALDI 2020 = S. CRISTALDI, *In mancipio esse. Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale*, Napoli 2020.
- D'ALESSIO 2014 = R. D'ALESSIO, *Studii sulla capitis deminutio minima. Dodici Tavole Giurisprudenza Editto*, Napoli 2014.
- DILIBERTO 1990 = O. DILIBERTO, s.v. *Successione legittima (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano 1990, p. 1302 ss.
- DUPONT 2011 = F. DUPONT, *Rome, la ville sans origine. L'Énéide: un grand récit du métissage?*, Paris 2011.
- FAYER 1994 = C. FAYER, *La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Parte prima*, Roma 1994.
- FRASCHETTI 1990 = A. FRASCHETTI, *Roma e il principe*, Roma-Bari 1990.
- GARCÍA FERNÁNDEZ 2020 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *La condición latina como instrumento de integración de la población provincial*, in L. GAGLIARDI, D. KREMER (a c. di), *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, Milano 2020, pp. 75-99.
- GARDNER 2001 = J.F. GARDNER, *Death, Taxes and Status in Pliny's Panegyricus*, in J.W. CAIRNS, O.F. ROBINSON (edd.), *Ancient Law, Comparative Law and Legal History*, Oxford 2001, pp. 51-60.
- GHEDINI 2020 = F. GHEDINI, *Giulia Domna. Una siriana sul trono dei Cesari*, Roma 2020.
- GIUNTI 2012 = P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index 40* (2012), pp. 342-379.
- GÜNTHER 2008 = S. GÜNTHER, *Vectigalia nervos esse rei publicae: die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 2008.
- HANARD 1980 = G. HANARD, *Observations sur l'adgnatio*, in *RIDA 27* (1980), pp. 169-204.
- HUMBERT 2018 = M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Roma 2018.
- LAMBERTI 1993 = F. LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993.
- LA PIRA 1930 = G. LA PIRA, *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze 1930.
- LO CASCIO 2000 = E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000.
- MANOLORAKI 2015 = E. MANOLORAKI, *Death and Taxes: The Vicesima Hereditatum in Pliny's Panegyricus*, in O. DEVILLERS (éd.), *Autour de Pline Le Jeune. En hommage à Nicole Méthy*, Bordeaux 2015, pp. 245-258.
- MAROTTA 2009 = V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009.
- MAROTTA 2013 = V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia 5* (2013), pp. 53-72.
- MAROTTA 2016 = V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.). Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016.

- MAROTTA 2017 = V. MAROTTA, *I Giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in A. SCHIAVONE (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017, pp. 213-255.
- MAROTTA 2019a = V. MAROTTA, *La prima sapienza del ius. La formazione del ius civile*, in *Antiquissima iuris sapientia (saec. III-VI a.C.)*, Roma 2019, pp. 23-43.
- MAROTTA 2019b = V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e il Papiro di Giessen 40 col. I*, in E. CHEVREAU, C. MASI DORIA, J.M. RAINER (édd.), *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, pp. 551-570.
- MAROTTA 2020 = V. MAROTTA, *Militia e civitas tra III e VI secolo d.C.*, in *L'esercito romano e l'alba dell'Europa. Modelli concettuali e sperimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto (secoli IV-VIII)* (Convegno di Studi, Roma, 9-11 maggio 2019), Santarcangelo di Romagna 2020, pp. 65-100.
- MAROTTA 2021 = V. MAROTTA, in J.-L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, Domitius Ulpianus, *Institutiones / De censibus*, Roma 2021.
- MASI DORIA 1996 = C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996.
- MASI DORIA 1999 = C. MASI DORIA, «*Libertinitas*» e *successione gentilizia*, in *Index 27* (1999), pp. 251-300.
- MASTINO 2013 = A. MASTINO, *Constitutio Antoniniana. La politica della cittadinanza di un imperatore africano*, in *BIDR 107* (2013), pp. 37-56.
- MERCOGLIANO 2020<sup>2</sup> = F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, Seconda edizione riveduta e ampliata, Napoli 2020.
- MOREAU 2020 = PH. MOREAU, «*Loi Iulia de maritandis ordinibus*», dans *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris: IRHT-TELMA, 2007. URL: <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>. Date de mise à jour :12/03/20.
- NOWAK 2015 = M. NOWAK, *Wills in the Roman Empire: A Documentary Approach*, Warsaw 2015.
- PROVERA 1964 = G. PROVERA, *Vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino 1964.
- PULIATTI 2017 = S. PULIATTI, *Successioni*, in A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*, Torino 2017<sup>2</sup>, pp. 617-748.
- ROCCO 2012 = M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Limena (PD) 2012.
- RUSO 2018 = F. RUSSO, *Sullo ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum nella Lex Irnitana*, in *Gerión 36.2* (2018), pp. 481-505.
- SACCOCCIO 2017 = A. SACCOCCIO, *Un'alternativa alla globalizzazione è possibile: Roma communis patria*, in D. D'ORSOGNA, G. LOBRANO, P.P. ONIDA (a c. di), *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un «Codice» per Curitiba*, Napoli 2017, pp. 105-138.
- SAMPER 1971 = F. SAMPER, *De bonis libertorum. Sobre la concurrencia sucesoria del patrono con los hijos del liberto*, in *AHDE 41* (1971), pp. 237-334.
- SCHAUB 1965 = V. SCHAUB, *Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegewalt und die remancipatio obne uxor*, in *ZRG 82* (1965), pp. 106-131.

- SCHEID 2001 = J. SCHEID, *Religion et piété à Rome*, Paris 2001.
- SPAGNUOLO VIGORITA (1978) 2013 = T. SPAGNUOLO VIGORITA, «*Bona caduca*» e giurisdizione procuratoria agli inizi del III secolo d.C. (1978), in ID., *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, con una nota di lettura di F. Grelle, Napoli 2013, pp. 1-38.
- TALAMANCA 1999 = M. TALAMANCA, *Cic. "De orat." 1.176 ed i «bona liberti»*, in *Index 27* (1999), pp. 166-249.
- TAUBENSCHLAG 1944 = R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri: 332 B.C.-640 A.D.*, vol. I, New York 1944.
- THOMAS 1988 = Y. THOMAS, *Le traité des degrés du jurisconsulte Paul. Edition, traduction et commentaire*, in P. LEGENDRE (éd.), *Leçons IV, suite. Le dossier occidental de la parenté. Textes juridiques indésirables sur la généalogie*, Paris 1988, pp. 19-102.
- THOMAS 1990 = Y. THOMAS, *La divisione dei sessi in diritto romano*, in P. SCHMITT PANTEL (a c. di), *Storia delle donne in Occidente*, I, Roma-Bari 1990, pp. 103-176.
- THOMAS 2017 = Y. THOMAS, *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.
- THOMAS 2020 = Y. THOMAS, *Imago naturae. Note sull'istituzionalità della natura a Roma*, in Y. THOMAS, J. CHIFFOLEAU, *L'istituzione della natura*, Macerata 2020, pp. 15-45.
- URANO 2015 = S. URANO, *The Apionic Inheritors and Successors in the Late Sixth to Early Seventh Centuries*, in *Kodai. Journal of Ancient History* 16 (2015), pp. 173-184.
- VALDITARA 2018 = G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, Torino 2018.
- VOCI 1963 = P. VOCI, *Diritto ereditario romano. Parte speciale. Successione ab intestato, successione testamentaria*, Milano 1963.
- VOCI 1967 = P. VOCI, *Diritto ereditario romano. Vol. I: Introduzione, parte generale*, Milano 1967<sup>2</sup>.
- VOCI 1978 = P. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I: il IV secolo. Prima parte*, in *Iura* 29 (1978), pp. 17-113.